



CertiEuro Srl Unipersonale
P. Iva e C.F.: 01 707 230 684



Via Caravaggio, 11
35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0496 670881 – Fax 0496 87171

certieuro@certieuro.com
certieuro@pec.certieuro.com
www.certieuro.com

CODICE REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI AI:

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008.

- **REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008** della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

31.05.2019	02	Adeguamento allo schema di accreditamento Accredia per la Certificazione di Imprese e al DPR 16/11/2018 n. 146
02.02.2015	01	Revisione §§ 3.4.1, 3.5, 4.2.
28.08.2014	00	Prima emissione

Data	Rev.	Descrizione
------	------	-------------



CertiEuro Srl Unipersonale
P. Iva e C.F.: 01 707 230 684



Via Caravaggio, 11
35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0496 670881 – Fax 0496 87171

certieuro@certieuro.com
certieuro@pec.certieuro.com
www.certieuro.com

INDICE

		Pag.
§ 1	Generalità.	3
§ 2	Contesto normativo vigente.	3
§ 3	Domanda ed iter di certificazione.	3
§ 4	Mantenimento della certificazione.	4
§ 5	Rinnovo della certificazione.	5
§ 6	Sospensione e revoca della certificazione.	5
§ 7	Trasferimento del certificato da altro Organismo di certificazione.	6
§ 8	Rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione di impresa individuale.	6
§ 9	Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa" e viceversa.	7
§ 10	Pubblicità ed uso del certificato e del marchio CertiEuro.	7
§ 11	Reclami e ricorsi.	8
§ 12	Foro competente.	8

§1 – Generalità.

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate, in base alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 146/2018, da CertiEuro per la certificazione delle imprese che svolgono:

- 1) le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra,
- 2) le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

CertiEuro svolge l'attività di certificazione delle suddette imprese con designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, Decreto Direttoriale n. 121 del 30.05.2019.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività certificativa CertiEuro applica le tariffe vigenti e comunicate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

La certificazione rilasciata da CertiEuro è riferita all'Organizzazione indicata nel certificato di qualificazione, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica.

Il presente regolamento va sottoscritto unitamente all'offerta di certificazione e si configura come contratto legalmente valido tra CertiEuro e organizzazione richiedente.

§ 2 – Contesto normativo vigente.

Il contesto normativo vigente relativo all'accREDITAMENTO in cui opera CertiEuro per il presente schema di certificazione è il seguente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
- RG 01 ACCREDIA vigente
- RG-01-03 ACCREDIA
- Schema di accREDITAMENTO approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono:

Il contesto normativo vigente relativo alla presente certificazione è il seguente:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Schema di accREDITAMENTO degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

§ 3 – Domanda ed iter di Certificazione iniziale.

CertiEuro a fronte della richiesta di certificazione da parte di imprese di cui al art. 1, ai fini della definizione dei tempi di verifica, raccoglie le seguenti informazioni:

- a) l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale);
- b) il fatturato specifico, ovvero relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio, e in fase di prima certificazione, un volume d'attività presunto relativo all'attività che intenderà svolgere. Nella determinazione del fatturato non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali;
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale). Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si aspetta che l'impresa impieghi una persona certificata. La certificazione delle

persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

CertiEuro valuta le informazioni avute e al fine di soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento, definisce l'offerta e i tempi di certificazione iniziale e mantenimento. I tempi di verifica prevedono un tempo minimo da eseguirsi presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento sono considerati come aggiuntivi.

Nel formulare la propria offerta CertiEuro si attiene all'ultima revisione di tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente.

CertiEuro, definiti gli accordi contrattuali, procede alla programmazione della verifica di certificazione, incaricando un proprio auditor qualificato che in accordo con l'impresa stabilisce la data di verifica di certificazione.

L'attività di verifica si svolge presso un'unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione e consiste nel prendere evidenza dei seguenti aspetti:

- d) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- e) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto (ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si aspetta che l'impresa impieghi una persona certificata.);
- f) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. CertiEuro effettua un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere. CertiEuro potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
- g) procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- h) modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

L'auditor incaricato a conclusione della verifica rilascia un rapporto di audit e secondo il livello di conformità valutato, può rilasciare rilievi di non conformità per il miglioramento che dovranno essere gestiti dall'impresa nei tempi indicati e comunque entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

La decisione sulla certificazione è presa dal Comitato di Certificazione CertiEuro in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

CertiEuro rilascia all'impresa un certificato di conformità della durata di 5 (cinque) anni.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

§ 4 – Mantenimento della Certificazione.

Il certificato rilasciato ha una validità di 5 (cinque) anni dalla data di delibera della certificazione, CertiEuro definisce una programmazione quinquennale del tipo:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede c/o l'impresa	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica in sede c/o l'impresa

Per il mantenimento annuale della certificazione, l'impresa certificata dovrà inviare a CertiEuro entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale (sorveglianza/rinnovo) le seguenti informazioni/documenti:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (ovvero relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata. Nella determinazione del fatturato non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali) dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, CertiEuro manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza a CertiEuro di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (la certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica

- in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata);
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. CertiEuro effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. CertiEuro potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
 5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
 6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, CertiEuro trasmette un sollecito all'impresa certificata per richiedere l'invio dei suddetti documenti.

Si precisa che per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato è il 30.09.2018.

In caso di eventuali approfondimenti, modifiche significative alle procedure o gestione di segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi), una o più delle verifiche documentali potrebbero essere sostituite con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo).

CertiEuro, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla data di riesame della documentazione della sorveglianza, inserisce nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito positivo degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).

§ 5 – Rinnovo della Certificazione.

CertiEuro effettua la verifica ispettiva di rinnovo della certificazione presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato. CertiEuro, in occasione della verifica di rinnovo, esamina e valuta, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

1. fatturato specifico (relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata. Nella determinazione del fatturato non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali) dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (la certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.);
4. la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. CertiEuro effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. CertiEuro può avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
5. le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

CertiEuro in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa a seguito della delibera di rinnovo certificazione da parte del Comitato di certificazione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera di rinnovo, CertiEuro inserisce nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito positivo degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).

CertiEuro conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata di due cicli di certificazione (10 anni).

§ 6 - Sospensione e revoca della certificazione.

CertiEuro sospende la certificazione qualora non riceva, in parte o per intero, la documentazione indicata nei punti da 1. a 6. del §.4 entro 30 giorni dalla scadenza annuale. La sospensione partirà entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., CertiEuro provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (e ripetere la verifica di certificazione al §3).

CertiEuro può sospendere e/o revocare la certificazione all'Organizzazione al verificarsi anche di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di prima certificazione/mantenimento/rinnovo;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di CertiEuro e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte dell'impresa.

Le sospensioni e le revoche delle certificazioni sono comunicate all'impresa tramite PEC email ed inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

§ 7 – Trasferimento dei certificati da altro Organismo di Certificazione (Organismo cedente).

CertiEuro può procedere al trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa da altro Organismo di Certificazione, a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali previste. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. Ai fini del trasferimento, CertiEuro richiede la seguente documentazione:

- a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente. A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, CertiEuro emette un certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato. Il certificato, in ogni caso, segue la programmazione precedente e non è come un nuovo certificato.

§ 8 – Rilascio, mantenimento e rinnovo della Certificazione dell'impresa individuale.

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

1. l'impresa:
 - a) sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
 - b) sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
 - c) abbia un fatturato specifico (relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Nella determinazione del fatturato non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali) inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a CertiEuro un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.
2. il titolare:
 - d) sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
 - e) sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare (la certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale, il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008);
 - f) in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;

- g) disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- h) dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
- i) dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- j) in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a CertiEuro il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, CertiEuro manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza a CertiEuro di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della “Impresa individuale” deve fornire a CertiEuro la documentazione di cui sopra richiamandola in una “autodichiarazione” redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di CertiEuro (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

Il certificato rilasciato ha una validità di 5 (cinque) anni dalla data di delibera della certificazione e specifica la dicitura di “impresa individuale”.

CertiEuro definisce la programmazione quinquennale dell' “impresa individuale” come di seguito indicata:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale	Verifica documentale

Per il mantenimento annuale della certificazione, l'impresa individuale certificata dovrà inviare a CertiEuro entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale (sorveglianza/rinnovo) i documenti richiesti ai punti 1. e 2..

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato è il 30.09.2018), trasmette un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l'invio della documentazione prevista ai punti 1 e 2.

Si procede al rinnovo, alla sospensione e alla revoca della certificazione dell'impresa individuale così come indicato nei rispettivi §§ 5 e 6.

§ 9 – Variazione del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa” e viceversa.

L'“Impresa individuale”, che ricade nei requisiti di “Impresa”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a CertiEuro per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa”.

CertiEuro procede all'adeguamento degli accordi contrattuali e richiede i documenti previsti ai punti da 1 a 6 del § 4, seguirà una verifica presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione da parte di un auditor qualificato CertiEuro.

Viceversa, l' “Impresa”, che ricade nei requisiti di “Impresa individuale”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, chiede a CertiEuro la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa individuale”. Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire a Certieuro la documentazione prevista al §8. CertiEuro, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate. A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, CertiEuro emette il certificato aggiornato.

In ogni caso, il certificato che sarà emesso non è un nuovo certificato, ma avrà la medesima data di rilascio e scadenza del precedente con emissione corrente aggiornata. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

§ 10 – Pubblicità ed uso del certificato e del marchio CertiEuro.

L'Impresa può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione da parte di CertiEuro, comunque rispettando le condizioni poste da CertiEuro all'atto del rilascio del Certificato. L'Impresa certificata può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non ne venga alterata la sua destinazione d'uso. L'Impresa può utilizzare il marchio CertiEuro secondo quanto disposto dal Regolamento di utilizzo del marchio in vigore.

§ 11 – Reclami e ricorsi.

CertiEuro raccoglie valuta e risponde a reclami e segnalazioni pervenuti da Imprese certificate, clienti e pubblico. Il reclamo, quale espressione di insoddisfazione rispetto ai servizi erogati da CertiEuro, viene legittimamente presentato



CertiEuro Srl Unipersonale
P. Iva e C.F.: 01 707 230 684



Via Caravaggio, 11
35020 Albignasego Padova, Italia EU
Tel. 0496 670881 – Fax 0496 87171

certieuro@certieuro.com
certieuro@pec.certieuro.com
www.certieuro.com

mediante contatto telefonico o scritto. Il ricorso, esposto da chi abbia interesse ad ottenere un provvedimento diverso da quello adottato nelle fasi decisionali del processo di certificazione, viene considerato da CertiEuro se presentato tramite raccomandata A/R. CertiEuro esamina il ricorso entro 1 (uno) mese dalla sua presentazione e valuta le possibilità di accordo con chi ha esposto il ricorso. Eventuali indagini avviate a seguito del ricorso sono a carico dell'Impresa, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe comunque i provvedimenti adottati nei confronti dell'organizzazione cliente, fino all'eventuale diverso pronunciamento da parte di CertiEuro. CertiEuro pubblica sul sito www.certieuro.com la versione corrente della procedura di gestione reclami, ricorsi e contenziosi.

Art. 12 – Foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e/o agli accordi contrattuali esistenti, non amichevolmente risolta, viene deferita all'Autorità Giudiziaria: Foro competente è quello di Padova, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

L'impresa dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti i paragrafi del presente Regolamento:

Luogo e data	CertiEuro S.r.l. Unipersonale	L'Impresa (Timbro e Firma)
		
	Il Presidente Ing. Gaetano Samuel Artale	Il Rappresentante Legale

L'Impresa dichiara di conoscere ed aver letto attentamente e di approvare singolarmente i seguenti paragrafi del presente Regolamento: 3. (Domanda ed iter di certificazione), 4. (Mantenimento della certificazione), 5. (Rinnovo della Certificazione), 6. (Sospensione e revoca della certificazione), 7. (Trasferimento del certificato da altro Organismo di certificazione.), 8. (Rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione di impresa individuale.), 9.(Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa" e viceversa.), 10.(Pubblicità - uso del certificato e del marchio CertiEuro), 11. (Reclami e ricorsi), 12. (Foro competente).

L'Organizzazione
(Timbro e Firma)
Il Rappresentante Legale